

Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2018, n. 32-7660

Legge 353/2000: approvazione accordo tra la Regione Piemonte ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (denominato "Accordo di Programma" ai sensi dell'articolo 9 d.lgs. 177/2016) in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Visti:

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi;

la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "*legge-quadro in materia di incendi boschivi*", la quale, all'art. 7, prevede che le Regioni, per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, possano avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di Accordi di programma;

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", il quale:

- all'art. 9 attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco funzioni di concorso e coordinamento in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, di competenza del Corpo Forestale dello Stato fino alla data del 31/12/2016;
- all'art. 18 prevede che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco subentri al Corpo Forestale dello Stato negli ambiti funzionali delle convenzioni di collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici;

l'Accordo quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Ministro dell'Interno e le Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 4 maggio 2017 repertorio n. 62/CSR;

il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018: *Codice della protezione civile*, il quale prevede all'art. 11, comma 1 lettera m) che "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare: (...) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177";

la legge regionale 19 novembre 2013 n. 21 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)" e s.m.i.

Dato atto:

della DGR n. 32 -1748 del 13.07.2015 con la quale la Regione Piemonte ha approvato il *Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2015-2019*;

della DGR n. 26-3501 del 27 febbraio 2012 con la quale la Giunta regionale ha approvato le Procedure Operative Antincendi boschivi del Piemonte, per quanto compatibile con il mutato quadro legislativo (a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. N. 177/2016);

la DGR n. 18-5584 del 04.09.2017 con la quale è stata approvata la Convenzione per l'impiego del personale del Corpo nazionale vigili del Fuoco, nell'ambito delle competenze regionali in materia di incendi boschivi, della durata di un anno.

Valutato che:

l'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 prevede che, ferme restando le attribuzioni delle Regioni e degli enti locali, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco siano attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:

a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sulla base di accordi di programma;

b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, sulla base di accordi di programma, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);

c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;

c-bis) espressione, per la parte di competenza, dei pareri di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Considerato che:

la Regione Piemonte ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in relazione alla diffusione dei rischi presenti nella regione, attribuiscono il massimo interesse alla realizzazione dell'obiettivo di una efficace azione di lotta attiva agli incendi boschivi, a tutela del patrimonio boschivo, della pubblica incolumità e del tessuto economico e sociale delle zone interessate;

la Regione Piemonte nel quadro di un concorso nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi riconosce il valore dell'apporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale istituzione dello Stato di cui all'articolo 7 della legge 353/2000;

la Regione Piemonte ritiene necessario l'apporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella lotta attiva agli incendi boschivi, nello specifico per quanto concerne la gestione ed il coordinamento tecnico operativo della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), prevista all'art. 7 della Legge quadro sugli incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n. 353), il coordinamento delle operazioni di spegnimento a terra, nonché la direzione delle operazioni di spegnimento aereo degli incendi boschivi, attraverso l'impiego di mezzi statali e regionali;

con nota prot. 14754 del 27.03.2018 la Regione Piemonte ha confermato, nelle more della sottoscrizione di un nuovo Accordo, la collaborazione con i Vigili del Fuoco di cui alla Convenzione approvata con DGR 18-5584 del 04.09.2017 e che, per l'annualità 2018 le risorse previste in euro 200.000,00/anno sono sul competente capitolo di Bilancio 144351/2018.

In considerazione della nota n. 0015188 del 05.09.2018 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con la quale viene condiviso il testo dello schema di Accordo di programma tra la Regione Piemonte ed il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 177/2016), in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

la Regione Piemonte ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ritengono opportuno rinnovare, la collaborazione anche per l'anno 2018 e fino al 2020 sottoscrivendo un Accordo in materia di incendi boschivi, di cui allo schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di regolare gli aspetti amministrativi ed operativi della collaborazione;

la Regione Piemonte ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ritengono necessario, al fine di evitare disfunzioni, nel pieno rispetto dei rispettivi ambiti di competenza, che si stabiliscano – a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di programma - delle procedure tecnico-operative per le componenti del sistema AIB regionale, destinate a disciplinare il coordinamento a terra delle attività di contrasto agli incendi boschivi, la direzione delle operazioni di spegnimento aereo e l'organizzazione e il coordinamento della SOUP, nonché a regolare complessivamente, dal punto di vista operativo, funzionale e procedurale, la gestione tecnica.

Stimato che:

nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, la Regione, per il concorso del Corpo nelle attività di lotta attiva di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, nell'ambito del sistema regionale antincendio boschivo, ritiene opportuno e congruo versare al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile - un importo annuale pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per ciascun anno del triennio 2018-2020, per un totale complessivo di versamenti al termine del triennio di Euro 600.000,00 (seicentomila/00);

detti importi troveranno copertura, per il triennio 2018-2020 nell'ambito della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”- Programma 0905 “Aree protette, Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione” - Capitolo 144351.

Tutto quanto sopra premesso.

Visti:

la Legge n. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
il Decreto legislativo n 177/2016 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

il Decreto Legislativo n. 1/2018 “Codice della protezione civile”;

la L.r. 21/2013 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

vista la legge regionale 5 aprile 2018 n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

vista la D.G.R. 26-6722 del 06/04/2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020” Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. “Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs 118/2011 s.m.i.”;

vista la D.G.R. n. 34 – 7257 del 20/07/2018 recante “ Legge regionale 5 Aprile 2018, n. 4 – Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e Seconda integrazione. Disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.lgs. 23 Giugno 2011, n. 118”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 17 ottobre 2016 n. 1-4046;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di rinnovare la collaborazione, tra la Regione Piemonte ed il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (ai sensi dell’art. 9 del D.lgs 177/2016), in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, tramite la sottoscrizione dell’Accordo detto “Accordo di Programma” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare all’Assessore alla Protezione civile la sottoscrizione del sopraccitato Accordo di programma previa adozione di idoneo atto di impegno;
- di demandare alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, gli adempimenti connessi all’attuazione dell’Accordo stesso;
- di dare atto che:
 - per le attività di cui al presente Accordo, è prevista una spesa annuale a favore del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile - pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per ciascun anno del triennio 2018-2020, per un totale complessivo di Euro 600.000,00 (seicentomila/00);
 - detta spesa troverà copertura, per il triennio 2018-2020 nell’ambito della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”- Programma 0905 “Aree protette, Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione” - Capitolo 144351.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto regionale e dell’articolo, 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

**ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL MINISTERO DELL'INTERNO -
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE (DENOMINATO "ACCORDO DI PROGRAMMA" AI SENSI
DELL'ARTICOLO 9 D. LGS. 177/2016) IN MATERIA DI LOTTA ATTIVA CONTRO GLI
INCENDI BOSCHIVI**

TRA

la **Regione Piemonte** (C.F. n. 80087670016), rappresentata, per gli aspetti di competenza, dall'Assessore alla Protezione Civile Alberto Valmaggia;

E

il Ministero dell' Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (C.F. 80219290584) rappresentato, per gli aspetti di competenza, dal Prefetto di Torino dott. Renato Saccone e dal Direttore Regionale VVF del Piemonte dott. ing. Cosimo Pulito;

VISTI:

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, introduttivo del Codice della Protezione Civile;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi;

la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252";

il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

il decreto del ministero dell'interno del 12 gennaio 2018 istitutivo del servizio antincendio boschivo del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

la legge regionale del Piemonte 19 novembre 2013 n. 21 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)" e s.m.i.;

l'Accordo quadro nazionale (di seguito AQN) regolante i rapporti convenzionali tra il Ministro dell'Interno e le Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", approvato dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 4 maggio 2017 repertorio n. 62/CSR;

l'articolo 3 del decreto legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 339, che prevede la possibilità per il del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di stipulare con le regioni convenzioni per l'utilizzo di personale e mezzi per fronteggiare incendi boschivi sul territorio nazionale;

la nota n. 0015188 del 05.09.2018 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che approva lo schema di accordo tra la Regione Piemonte e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per l'impiego di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, nell'ambito delle competenze regionali, di cui alla legge 353/2000;

la Deliberazione della Giunta Regionale n.del che approva lo schema di accordo di programma (di seguito accordo) tra la Regione Piemonte e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per l'impiego di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, nell'ambito delle competenze regionali, di cui alla legge 353/2000;

la DGR n. 32 -1748 del 13.07.2015 con la quale la Regione Piemonte ha approvato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2015-2019, nelle more di una sua revisione in seguito al mutato quadro legislativo;

la DGR n. 26-3501 del 27 febbraio 2012 con la quale la Giunta regionale ha approvato le Procedure Operative Antincendi boschivi del Piemonte, per quanto compatibile con il mutato quadro legislativo (v. D.Lgs. N°177/2016).

PREMESSO CHE:

l'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 prevede che, ferme restando le attribuzioni delle Regioni e degli enti locali, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:

a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sulla base di accordi di programma;

b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, sulla base di accordi di programma, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);

c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;

c-bis) espressione, per la parte di competenza, dei pareri di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

CONSIDERATO CHE:

la Regione Piemonte ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in relazione alla diffusione dei rischi presenti nella regione attribuiscono il massimo interesse alla realizzazione dell'obiettivo di una efficace azione di lotta attiva agli incendi boschivi, a tutela del patrimonio boschivo, della pubblica incolumità e del tessuto economico e sociale delle zone interessate;

la Regione Piemonte nel quadro di un concorso nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi riconosce il valore dell'apporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale istituzione dello Stato di cui all'articolo 7 della legge 353/2000;

la Regione Piemonte ritiene necessario l'apporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella lotta attiva agli incendi boschivi, nello specifico per quanto concerne la gestione ed il coordinamento tecnico operativo della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), prevista all'art. 7 della Legge quadro sugli incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n. 353), il coordinamento delle operazioni di spegnimento a terra, nonché la direzione delle operazioni di spegnimento aereo degli incendi boschivi, attraverso l'impiego di mezzi statali e regionali;

la Regione Piemonte ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ritengono necessario, al fine di evitare disfunzioni, nel pieno rispetto dei rispettivi ambiti di competenza, che si stabiliscano delle procedure tecnico-operative per le componenti del sistema AIB regionale, destinate a disciplinare il coordinamento a terra delle attività di contrasto agli incendi boschivi, la direzione delle operazioni di spegnimento aereo e l'organizzazione e il coordinamento della SOUP, nonché a regolare complessivamente, dal punto di vista operativo, funzionale e procedurale, la gestione tecnica;

la Regione Piemonte per l'attività di concorso alla lotta attiva agli incendi boschivi, nonché per la sua partecipazione al Sistema AIB regionale intende attribuire, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, delle risorse finanziarie al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

RITENUTO CHE:

la Regione Piemonte, in relazione al mutato assetto normativo ha in corso l'adozione del disegno di legge delle Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) a seguito del quale è intenzione procedere ad un'analisi organizzativa delle proprie strutture della Direzione Opere Pubbliche, tesa alla ridefinizione del settore tecnico dedicato alla gestione dei boschi e degli incendi boschivi, per favorire l'ottimizzazione delle attività tecniche regionali con profili di efficacia ed efficienza;

nelle more della ridefinizione delle strutture regionali della Direzione Opere Pubbliche del settore tecnico dedicato alla gestione dei boschi e degli incendi boschivi, nel medio periodo valutabile nel triennio 2018-2020, per perseguire gli obiettivi sopra considerati la collaborazione tra la Regione Piemonte ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Regionale VV.F. del Piemonte, potrà esplicarsi secondo quanto delineato in un atto in forma di accordo di programma, in seguito denominato "accordo";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto e finalità.

1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo che ha come finalità lo sviluppo dei rapporti tra la Regione Piemonte ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile al fine di rafforzare e rendere sempre più efficace il sistema antincendio boschivo nella Regione Piemonte in applicazione di quanto citato in premessa.

2. Il presente accordo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 177/2016, regola i rapporti tra la Regione Piemonte (di seguito denominata "Regione") ed il Ministero dell'Interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito denominato "Corpo"), per il tramite della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte (di seguito denominata Direzione Regionale VV.F.), ai fini del concorso del Corpo nelle attività di lotta attiva di cui all'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nell'ambito del sistema regionale antincendio boschivo.

3. Per l'attuazione degli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi la Regione Piemonte prevede, attraverso il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Articolo 2 – Indirizzi tecnico operativi.

1. Le modalità tecniche ed operative delle attività oggetto del presente accordo saranno stabilite e concordate dalle parti con gli *indirizzi tecnico operativi*.

2. In tali indirizzi troverà disciplina il coordinamento a terra delle attività di contrasto agli incendi boschivi, la direzione tecnica delle operazioni di spegnimento aereo e la gestione e coordinamento tecnico operativo della SOUP.

3. Tali indirizzi sono revisionabili e potranno essere modificati annualmente tramite l'intervento di una commissione paritetica mista composta da rappresentanti della Regione, della direzione Regionale VV.F. Piemonte, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte, di norma entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 3 – Attività di concorso del Corpo Nazionale VV. F. nella lotta attiva agli incendi boschivi.

1. Alla Direzione Regionale VV.F. per il Piemonte, nel quadro delle attività di concorso del Corpo Nazionale VV. F. nella lotta attiva agli incendi boschivi, sono affidate:

a) la gestione ed il coordinamento tecnico operativo della Sala Operativa Unificata Permanente (di seguito SOUP), prevista all'art. 7 della Legge quadro sugli incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n. 353), attraverso la Sala Operativa Regionale (SOR), che si atterrà, nell'ambito delle materie oggetto di Convenzione, alle direttive generali dalla Regione, concordate con la Direzione Regionale VV.F. per il Piemonte;

b) il coordinamento delle operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e operativa del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte, sulla base delle procedure operative regionali;

c) la direzione delle operazioni di spegnimento aereo degli incendi boschivi, attraverso l'impiego dei mezzi statali e regionali, effettuata tramite l'impiego di personale DOS - VV.F. appositamente formato.

Articolo 4 – Istituzione e gestione della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP).

1. La SOUP, istituita dalla Regione Piemonte, è collocata presso la sala operativa regionale VV.F. (SOR) della Direzione Regionale VV.F. del Piemonte. Nei periodi di dichiarazione di alta pericolosità di incendi boschivi la SOUP si intende attivata.
2. La Direzione Regionale VV. F. per il Piemonte curerà la gestione ed il coordinamento tecnico della stessa, ferma restando la necessità della presenza delle altre componenti (Regione Piemonte, Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte e Comando Regione Carabinieri Forestale “Piemonte”). Presso la SOUP saranno a disposizione idonee postazioni per il personale della Regione, del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte e del Comando Regione Carabinieri Forestale “Piemonte”.
3. Le modalità tecniche di attivazione e gestione della SOUP sono stabilite e disciplinate negli indirizzi tecnico-operativi di cui all’articolo 2 del presente accordo.

Articolo 5 – Obblighi di collaborazione.

1. Le parti si impegnano a collaborare nei seguenti ambiti:
 - scambio di informazioni e di dati relativi agli incendi boschivi verificatisi nel territorio piemontese;
 - raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici riguardanti gli incendi boschivi;
 - iniziative di divulgazione dell’attività AIB, rivolte a tutti gli organi di comunicazione;
 - attività di promozione, di sensibilizzazione e di educazione ambientale sul tema degli incendi boschivi, rivolte alla popolazione;
 - eventuale partecipazione a commissioni ed organi collegiali regionali, previsti dalle vigenti leggi in materia di incendi boschivi;
 - iniziative, concordate tra le parti, volte a migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del Sistema AIB nella regione Piemonte.
2. La Regione Piemonte si impegna, inoltre, a garantire alla SOUP l’accesso agli strumenti cartografici e previsionali utili per l’attività AIB, resi disponibili dalle strutture regionali e da quelle degli enti collegati, nonché la messa a disposizione di banche dati territoriali e di elementi di conoscenza del territorio (relativi, ad esempio, alla presenza di vasche ed invasi, di pertinenza regionale, per il rifornimento idrico dei mezzi e dei punti di atterraggio per aeromobili ad ala rotante).

Articolo 6 – Direzione delle operazioni di spegnimento aereo.

1. Le operazioni di spegnimento aereo saranno dirette da personale DOS VV.F. presente sul posto.
2. La Direzione Regionale VV.F. per il Piemonte, nel rispetto dell’ordinamento e dei vincoli contrattuali, si impegna a incrementare il numero di DOS VV.F. presenti sul territorio.

Articolo 7 – Oneri a carico della Regione.

1. La Regione Piemonte, per l’attività di concorso alla lotta attiva agli incendi boschivi, di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, svolta ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n° 177/2016 dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per la partecipazione del Corpo al Sistema AIB regionale, si impegna a stanziare le risorse finanziarie in favore Ministero dell’Interno-

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nei limiti degli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli del bilancio regionale approvati con legge regionale.

2. In prima applicazione si concorda un importo di 200.000 euro annui, quale contributo finanziario minimo annuale – incrementabile - per il concorso del Corpo nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

3. Resta salva, infatti, la possibilità per la Regione di versare contributi annuali ulteriori per il potenziamento del servizio di concorso del Corpo alle attività di lotta attiva antincendio boschivo nell'evenienza di una disponibilità di ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle stabilite come impegno minimo.

4. In assenza di stanziamenti di bilancio da parte della Regione e/o in caso di mancata corresponsione dell'assegnazione finanziaria minima annuale, la Direzione Regionale VV.F., sarà esonerata dagli obblighi di svolgimento di attività scaturenti dal presente accordo.

Articolo 8 – Modalità di versamento.

1. Nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, la Regione, per il concorso del Corpo nelle attività di lotta attiva di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, nell'ambito del sistema regionale antincendio boschivo, si impegna a versare al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile - un importo minimo annuale pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per ciascun anno del triennio 2018-2020, per un totale complessivo di versamenti al termine del triennio di Euro 600.000,00 (seicentomila/00).

2. Il versamento dell'importo minimo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) andrà effettuato annualmente, al più tardi entro la data del 30 novembre.

3. La Regione Piemonte si impegna, per la partecipazione del Corpo al sistema di AIB regionale e, in particolare, per l'impiego del personale del Corpo per le attività di cui all'articolo 7 del presente accordo, a versare annualmente al Ministero dell'Interno nell'apposito capitolo di entrata n. 2439 - capo XIV - articolo 11, presso la Tesoreria dello Stato:

- una somma a titolo di anticipazione pari almeno al 50% dell'importo complessivo delle risorse destinate entro il 30 Giugno;
- nel caso di avvenuto versamento di una anticipazione entro il 30 Giugno dell'anno in corso, la somma rimanente a titolo di saldo nel periodo compreso fra l'1 ed il 30 Novembre;
- superata la data del 30 giugno senza che il versamento dell'anticipazione sia stato possibile, la Regione Piemonte avrà cura di versare l'intera somma convenuta in unica soluzione in una data compresa fra il 1° ed il 30 Novembre.

Articolo 9 – Impiego delle risorse.

1. Le risorse stanziata dalla regione, quale contributo finanziario per il concorso del Corpo nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 353, saranno destinate alla copertura di costi sostenuti dal Corpo per l'espletamento del servizio di concorso alle attività di antincendio boschivo.

2. Fermi restando gli obblighi di rendicontazione ed al fine di garantire il corretto ed adeguato svolgimento delle attività AIB e dei compiti d'istituto del Corpo, le somme versate saranno impiegate per le spese relative a:

- a) Personale;
- b) Acquisto, gestione e manutenzione di attrezzature, mezzi e materiali;
- c) Acquisto di beni, servizi e vettovagliamento a supporto logistico.

3. Le cifre indicate nel presente accordo sono e saranno comunque da intendersi quali stime preventive per cui, anche a seguito di modifiche operative in corso di attuazione delle attività, potranno rendersi necessarie compensazioni economiche tra i diversi ambiti: tali modifiche saranno comunicate e concordate al momento in cui se ne evidenzia la necessità e saranno comunque rendicontate a consuntivo.

Articolo 10 – Responsabili dell’attuazione dell’accordo.

1. I responsabili dell’attuazione del presente accordo sono, per le due Amministrazioni, il Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e il Direttore Regionale VV.F., che possono delegare alcune funzioni con specifici provvedimenti.

2. I responsabili o i loro delegati hanno compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività previste dal presente accordo, fermo restando che le Amministrazioni rappresentate mantengono inalterate le proprie prerogative e competenze istituzionali.

3. Le modalità di interazione fra le parti sono definite congiuntamente dalle parti. Tali modalità convenute non potranno in alcun caso comportare il trasferimento di competenze, obblighi e responsabilità propri della Regione e del Corpo.

Articolo 11 – Commissione paritetica mista.

1. E’ altresì istituita una Commissione Paritetica per la verifica annuale dell’esatto adempimento dei compiti affidati attraverso il presente accordo e la composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte.

2. La Commissione è composta da quattro membri, dei quali due di nomina del Direttore Regionale VV. F. del Piemonte e due nominati dal Direttore Regionale competente in materia di Protezione Civile.

3. La Commissione valuterà l’eventuale integrazione del contributo finanziario annuale di cui all’articolo 7 comma 3 del presente accordo.

4. Le decisioni della Commissione paritetica sono ratificate dal Direttore Regionale VVF del Piemonte e dal Direttore Regionale competente in materia di protezione civile.

Articolo 12 – Controversie.

1. Eventuali controversie, diverse dalle divergenze operative ed amministrative superabili attraverso l’intervento della Commissione paritetica di cui al precedente articolo, derivanti dall’applicazione del presente accordo, verranno risolte da un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati il primo dalla Regione Piemonte, il secondo dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il terzo concordemente dagli altri due arbitri.

2. La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Torino.

Articolo 13 – Riservatezza

1. Per le attività svolte ai sensi del presente accordo i responsabili delle parti prescrivono il livello di riservatezza da applicare ai dati ed alla documentazione prodotta, che le parti stesse si impegnano a rispettare.

2. Ove non diversamente indicato si ritiene che la documentazione prodotta non abbia alcun vincolo di riservatezza.

Articolo 14 – Proprietà, utilizzo e pubblicazione dei dati.

1. Il presente accordo non incide sulla proprietà di dati e conoscenze acquisite da ciascuna parte singolarmente.

2. Nell'ambito delle attività previste dall'accordo le parti si impegnano a rendere disponibili le proprie conoscenze purché e nella misura in cui esse siano volte a favorire lo svolgimento delle stesse attività.

3. Ciascuna parte risponde in proprio per l'utilizzo che vorrà fare delle informazioni apprese o dei risultati ottenuti nell'ambito dell'accordo.

Articolo 15 – Durata dell'accordo e clausola di efficacia

1. Il presente accordo ha validità triennale per gli anni 2018, 2019 e 2020.

2. L'esecutività del presente accordo resta subordinata al superamento dei controlli previsti dalla legge.

3. La corresponsione da parte della Regione dell'assegnazione finanziaria minima annuale, di cui al precedente articolo 3, condiziona l'efficacia del presente atto e, pertanto, la mancata corresponsione da parte della Regione dell'assegnazione finanziaria annuale sospende l'efficacia del presente atto convenzionale, esonerando il Corpo da tutti gli obblighi da esso derivanti.

Articolo 16 – Registrazione.

1. Il presente accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte che avrà interesse alla registrazione.

Articolo 17 – Norme transitorie e finali.

1. Qualora, nel periodo di validità del presente accordo, dovessero entrare in vigore norme che modifichino l'ordinamento di uno dei contraenti, in modo tale da impedire l'assolvimento degli impegni stabiliti nell'accordo, la parte interessata potrà recedere dallo stesso, notificando formalmente la disdetta, con preavviso non inferiore a quattro mesi.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE

Assessore

(firmato digitalmente)

MINISTERO DELL'INTERNO

Il Prefetto Renato Saccone

(firmato digitalmente)

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il Direttore Regionale Cosimo Pulito

(firmato digitalmente)